



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 12/02/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 3 febbraio 2015, n.29**

Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria del dott. Francesco Cazzella, da Monteroni (Le) a Novoli (Le), ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente ad oggetto: "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1 della L.R. 17 giugno 2013 n. 14, stabilisce che:

“1. L'accREDITamento si intende conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura casi carne risulta dall'atta che la concede.

2. 11 trasferimento definitiva della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzata, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza a distretto contigua della stesso Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impassibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetta gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altra comune a distretto socio-sanitario è autorizzata, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitaria a nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentita il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativa 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articola 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessaria e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinata disposta di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articola 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articola 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede sana disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede.”.

L'ambulatorio specialistico di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella, sito nel Comune di Monteroni (LE) alla Via A. De Gasperi n. 94, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accREDITamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate per la branca di odontoiatria, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i.

Con istanza del 18 luglio 2014, trasmessa al Servizio AccREDITamento e Programmazione Sanitaria e al Direttore Generale della ASL LE, il Dott. Francesco Cazzella ha comunicato che “a causa della richiesta formale e perentoria di rilascio dell'immobile da parte del proprietario (vedi comunicazione allegata) presso cui è attualmente allestito il proprio studio professionale oggetto di autorizzazione sanitaria e di accREDITamento, si trova nella impassibilità aggettiva e non imputabile a propria responsabilità di parer

proseguire l'attività presso la sede attuale di Monteroni di Lecce.

In conseguenza di quanto sopra si impone la necessità del trasferimento definitivo della propria sede operativa dello Studio accreditato dal Comune di Monteroni (Distretto di Lecce) nel Comune di Navoli (Distretto contiguo di Campi) ave ha disponibilità immediata di reperimento di locali idonei e rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento regionale n° 3/2010.”.

Con la medesima istanza il Dott. Francesco Cazzella ha chiesto “il rilascio da parte di codesta Regione dell'autorizzazione preventiva al trasferimento definitivo”, allegandovi copia della comunicazione “Raccomandata a mano anticipata via fax” datata 17/07/2014, con la quale il Dr. N. Cazzella, in qualità di proprietario dello studio sito in Monteroni alla via A. De Gasperi n. 94, ha chiesto di “liberare il suddetto immobile in tempi rapidi”.

Con nota prot. n. 2014/0144081 del 22/09/2014 il Direttore Generale della ASL LE, in riscontro all'istanza del Dott. Francesco Cazzella, ha comunicato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria quanto segue: “Ferma restando che questa Azienda non ha alcun potere di verifica circa la veridicità della motivazione posta alla base dell'istanza in parola che di seguito si riparto: “richiesta formale e perentoria di rilascio dell'immobile da parte del proprietario presso cui attualmente è allestita il propria studia...”, si ritiene tuttavia che dall'accoglimento della stesso non posso derivare alcun particolare disagio assistenziale per i cittadini.

Tanto in ragione del fatta che nel Distretto Socio Sanitaria di Lecce che registra una popolazione di 172.435 residenti, insistono altre sei strutture private accreditate e contrattualizzate nella branca di odontoiatria e nel Distretto di Campi che registra una popolazione di 88.843 residenti ne esiste sala una. Tanto sopra si comunica in ragione della previsione di cui all'art. 28 bis, commi 2 e 3 della L.R. n. 8/2004, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17 giugno 2013.”.

Con nota prot. A00\_081/3394/APS1 del 9 ottobre 2014 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, in relazione alla suddetta istanza del 18 luglio 2014 e alla documentazione ivi allegata, ha invitato il Dott. Francesco Cazzella a trasmettere copia del contratto di locazione stipulato con il proprietario dell'immobile Dr. N. Cazzella, da cui evincere la data di registrazione dello stesso e la sua scadenza, e copia della lettera raccomandata, compresa di copia del plico - Racc., della comunicazione di formale disdetta, o, nel caso di “raccomandata a mano”, di copia della medesima lettera di disdetta con l'apposizione di data certa mediante timbro postale.”.

Il Dott. Francesco Cazzella ha comunicato con nota del 16 ottobre 2014 che “dispone dell'immobile sito in Monteroni, A. De Gasperi n. 94, in comodato gratuito; il predetto immobile è di proprietà del dott. Niki Cazzella (carne da visura allegata alla presente), il quale, per espressa previsione di legge, può in qualsiasi momento richiederne l'immediata restituzione (sicché, non è applicabile la disciplina legale in materia di locazioni).”, precisando con successiva nota del 15 dicembre 2014 che “il contratto di comodato (gratuito) è stato stipulato verbalmente, in quanto, ai sensi dell'art. 1350 c.c. nonché per costante orientamento della Giurisprudenza non sussiste l'obbligo di forma scritta.”.

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 1810 del codice civile, se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede;
  - che, pertanto, nel caso di specie, essendo il contratto di comodato (stipulato in forma verbale) privo di una data di scadenza per la riconsegna, la richiesta di rilascio dell'immobile da parte del proprietario integra la fattispecie prevista dall'art. 28 bis in ordine alla sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore;
  - che il Direttore Generale della ASL LE ha espresso motivato parere favorevole al trasferimento definitivo della struttura, dal Distretto Socio Sanitario di Lecce al Distretto Socio Sanitario di Campi Salentina;
- si propone di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO nella branca specialistica

ambulatoriale di odontoiatria, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella, da Monteroni (LE) in Via A. De Gasperi n. 94, a Novoli (LE), con la precisazione che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Novoli (LE), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA  
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella branca specialistica ambulatoriale di odontoiatria, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella, da Monteroni (LE) in

Via A. De Gasperi n. 94, a Novoli (LE), con la precisazione che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Novoli (LE), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Dott. Francesco Cazzella, titolare dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria con sede in Monteroni (LE) alla Via A. De Gasperi n. 94;

- al Direttore Generale dell'Azienda ASL LE;

- al Sindaco del Comune di Novoli (LE);

- al Sindaco del Comune di Monteroni (LE).

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile)

b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottata in originale;

f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim del Servizio  
Vincenzo Pomo

---